


Publicato il 09/12/2023

N. 00665 2023 REG.PROV.CAU.
N. 01243/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Wwf Italia, Legambiente Sicilia, Lipu, Enpa, Lndc Animal Protection, Lac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del L.R.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 31/GAB del 26 giugno 2023 e relativi allegati, incluso il calendario venatorio;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 25.09.2023,

del d.a. n. 1092 del 14 settembre 2023 e del d.a. n. 1153 del 22 settembre 2023;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wwf Italia il 7/12/2023:

del D.A. n. 1480/SRT-S3 del 16 novembre 2023 dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell'Assessorato, avente ad oggetto

“CALENDARIO VENATORIO 2023-2024 – RIPRESA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA” che in sostituzione integrale del decreto assessoriale 16 novembre 2023, n. 1461 SRT-S3, e revocando il D.A. n.1422 SRT-S3 del 13/11/2023, dispone:

- a) l'integrazione del Decreto Assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB di approvazione dell'esercizio venatorio di cui al Calendario Venatorio 2023-2024, modificato con D.A. n. 1153 SRT-S3 del 22.9.2023, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione, con Ordinanza Collegiale n. 512 del 21/09/2023;
- b) l'autorizzazione dell'esercizio venatorio di cui ai Decreti Assessoriali n. 116 del 20.9.2023; n. 117 del 20.9.2023; n. 118 del 20.9.2023; n. 119 del 20.9.2023; n. 120 del 20.9.2023; n.122 del 20.9.2023; n.123 del 20.9.2023; n.124 del 20.9.2023, di regolamentazione dell'esercizio venatorio nei Siti Natura 2000, “ai sensi del decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente modificato e come integrato dal presente decreto”;
- c) l'autorizzazione dell'esercizio venatorio di cui ai Decreti Assessoriali n. 1092 SRT-S3 del 14/09/2023 e n. 1095 SRT-S3 del 16/09/2023, di regolamentazione del prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la stagione venatoria 2023-2024 “ai sensi del decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente modificato e come integrato dal presente decreto”;
- d) l'autorizzazione dell'esercizio venatorio di cui al Decreto Assessoriale n.1291 SRT-S3 del 18.10.2023 con il quale è stato regolamentato il prelievo venatorio sperimentale della Lepre italica per la stagione venatoria 2023-2024, “ai sensi del decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente modificato e come integrato dal presente decreto”;
- e) che “la disciplina venatoria rimane complessivamente invariata”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 512/2023, ha in parte accolto ed in parte respinto l'istanza cautelare;

- che, in sede di appello avverso la predetta ordinanza, il Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza n. 365/2023, riqualificando l'azione proposta in primo grado dalle associazioni ricorrenti, sospendeva il decreto impugnato ed ordinava all'Amministrazione di provvedere sull'istanza proposta dalle associazioni ricorrenti in data 18.08.2023, limitatamente ai punti a) e c) dell'istanza in parola;

- che l'Amministrazione, in esecuzione della predetta ordinanza, adottava l'atto in epigrafe, impugnato dalle associazioni ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7.12.2023;

- che le associazioni ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'atto in questione nelle parti in cui:

a) autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. "preapertura") nei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre 2023;

b) autorizza l'apertura generale della stagione venatoria a far data dal 17 settembre anziché dal 1° ottobre 2023;

c) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica per la corrente stagione venatoria 2023-24;

d) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la corrente stagione venatoria 2023-24;

e) autorizza il prelievo venatorio del Cinghiale dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023;

f) posticipa la chiusura della caccia alla Beccaccia al 31 gennaio 2024 anziché al 31 dicembre 2023;

g) autorizza l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia sin dal 21 agosto 2023;

h) autorizza l'utilizzo a fini venatori della Starna (*Perdix perdix*) nelle Aziende Agro-Venatorie ed esclude l'applicazione dei limiti di carniere agli abbattimenti di

Fagiano e Starna in tali Aziende;

- che le associazioni ricorrenti hanno anche chiesto la sospensione dell'atto in questione, anche con decreto ex art. 56 c.p.a.;

- che l'istanza cautelare appare, prima facie, inammissibile per carenza di interesse limitatamente ai punti a), b), e) e g), atteso che i termini previsti per tali attività sono ormai scaduti;

- che, comunque, come rilevato dall'associazione controinteressata, l'istanza cautelare appare prima facie – e salve le più approfondite valutazioni proprie della trattazione collegiale – inammissibile anche quanto agli altri punti, atteso che le associazioni ricorrenti ripropongono, nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7.12.2023, censure già proposte col ricorso introduttivo e con quello per motivi aggiunti depositati in data 25.09.2023, su cui il Collegio si è già pronunciato;

- che, pertanto, le associazioni ricorrenti sembrano, prima facie, domandare una sorta di revisione di quanto già disposto da questa Sezione con ordinanza n. 512/2023;

- che, dunque, appare al caso di specie applicabile il principio in forza del quale *“si deve ritenere non ammesso il rimedio di una pronuncia cautelare monocratica che riesamini un provvedimento cautelare collegiale all'interno del medesimo grado di giudizio, perché non espressamente previsto e contrario al sistema dei rimedi nel processo amministrativo”* (Cons. giust. amm. Sicilia, 27/08/2019, n. 780);

- che, pertanto, l'istanza cautelare è inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza cautelare di cui all'art. 56 c.p.a.;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 gennaio 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 8 dicembre 2023.

Il Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO